

SETTORE

BILANCIO

**L'INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA DI
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017
- Parere Consiglio di Stato 1.6.2018, n. 1449
- Circolare Ministero Lavoro 11.1.2019, n. 2

IN SINTESI

Nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio / consolidato chiuso al 31.12.2019 le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici ricevuti nel corso del 2019 da Pubbliche amministrazioni ed enti assimilati di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa (micro - imprese), devono pubblicare le informazioni, entro il 30.6.2020, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Quest'ultima modalità deve essere adottata anche dalle società di persone e ditte individuali.

SERVIZI COLLEGATI




SCHEDE OPERATIVE





RIPRODUZIONE VIETATA

A seguito dell'introduzione, ad opera dell'art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017, c.d. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", degli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione / Enti pubblici economici, nella **Nota integrativa** al bilancio d'esercizio / consolidato le società di capitali sono tenute a riportare alcune **informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati**.

La disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche è stata oggetto di alcune modifiche ad opera del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", che ha meglio specificato l'ambito applicativo della stessa.

In particolare è stato previsto che le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e quelle **non tenute alla redazione della Nota integrativa** (micro-imprese) devono pubblicare le predette informazioni **entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet** o, in mancanza, sul **portale digitale** dell'associazione di categoria di appartenenza.



Si rammenta che la pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità (sito Internet / portale digitale) interessa anche:

- associazioni / fondazioni / ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
- coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- **altre imprese** esercenti le attività di cui all'art. 2195, C.c. (**società di persone, ditte individuali**, compresi i contribuenti forfetari / minimi).

VANTAGGI ECONOMICI DA SEGNALARE

Come stabilito dal citato comma 125, a seguito delle modifiche allo stesso apportate ad opera del DL n. 34/2019, nella Nota integrativa devono essere fornite le informazioni relative a



"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi **effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001] ... e dai soggetti di cui [all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013]"**

di **importo complessivo**, nel periodo considerato, **pari o superiore a € 10.000**.

Si rammenta che la disciplina previgente richiedeva l'indicazione delle informazioni relative a **"sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere"**.

Di fatto, come evidenziato nella Nota congiunta CNDCEC-Assonime 9.5.2019, l'obbligo di trasparenza:

- **prescinde:**
 - **dalla forma** (sovvenzione o altro beneficio);
 - dalla circostanza che il vantaggio economico sia **in denaro o in natura**. Così, ad esempio, va segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito;
- **è escluso** per i vantaggi ricevuti:
 - **aventi carattere generale** (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). Pertanto



"la disciplina ... viene ... a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa";

- che costituiscono un **corrispettivo per una prestazione** svolta, una **retribuzione** per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di **risarcimento**.

Come accennato, la segnalazione va effettuata con riferimento ai **vantaggi economici erogati dai seguenti soggetti**.

Soggetti eroganti il beneficio	
Pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001	Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, CCIAA e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del SSN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente Decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Altri soggetti ex art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Enti pubblici economici e Ordini professionali; ◦ società in controllo pubblico, definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016, escluse le società quotate, definite dall'art. 2, comma 1, lett. p), del citato Decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche; ◦ associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A.. Limitatamente ai dati / documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE, alle società in partecipazione pubblica, definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, e alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni / servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

ESCLUSIONI

Va evidenziato che l'**obbligo** di riportare le predette informazioni nella Nota integrativa ovvero di pubblicazione delle stesse sul sito Internet / portale digitale **non sussiste** per:

- **aiuti di Stato**;
- **aiuti de minimis**;

contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies



*"la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ... **tiene luogo degli obblighi** ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis".*

Ciò **a condizione che nella Nota integrativa** ovvero sul sito Internet / portale digitale sia **dichiarata l'esistenza degli aiuti** oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

LIMITE DI VALORE

Come accennato, gli obblighi di pubblicazione sono **esclusi**, ai sensi del comma 127, nel caso in cui l'**importo complessivo** dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia **inferiore a € 10.000** nel periodo considerato.



Come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, tale **limite** va inteso in **senso cumulativo** (tutti i vantaggi economici ricevuti) e **non** è riferito alle **singole erogazioni**.

Pertanto, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere *“pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, **quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00**”*.



PERIODO DI RIFERIMENTO

In base a quanto stabilito dai commi 125 e 125-bis introdotti dal DL n. 34/2019, le informazioni vanno riferite ai benefici *“effettivamente **erogati nell’esercizio finanziario precedente**”*.

Di conseguenza, come specificato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta Nota,



*“la ... rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il **criterio di cassa**. Per le eventuali **erogazioni non in denaro**, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico **all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto**. Per tale motivo il **vantaggio economico di natura non monetaria** ... è di competenza del **periodo in cui lo stesso è fruito**”*.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA

Con riguardo alle informazioni da riportare in Nota integrativa, nella citata Circolare n. 2 è stato specificato che le stesse devono essere fornite *“preferibilmente in forma schematica”* e devono essere *“di immediata comprensibilità per il pubblico”*. In particolare devono essere riportate le seguenti informazioni.

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
- data di incasso
- causale

In merito XBRL Italia, nella Nota 22.1.2020, ha evidenziato che è possibile



*“**utilizzare il campo testuale** attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 (...) specificando all’interno della cella il riferimento normativo corretto, **oppure ... utilizzare uno dei campi testuali generici** disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni» 1)”*.

A tal fine si propone la seguente formulazione, da riportare in Nota integrativa.

In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2019, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.

Provvidenze pubbliche ricevute			
Soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	200.000,00	17/09/2018	Ampliamento
		28/10/1919	Ristrutturazione
			Ammodernamento

La società ha ricevuto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2019, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.

RIPRODUZIONE VIETATA

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL PROPRIO SITO INTERNET / PORTALE ASSOCIAZIONE

Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all'obbligo di pubblicità / trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul **proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione** di categoria di appartenenza.



Il riferimento "in mancanza", non si ritiene che consenta una scelta tra due alternative circa la modalità di pubblicità / trasparenza, ma debba essere riferito all'assenza di un proprio sito Internet da parte del soggetto interessato. Quindi **solo in mancanza di un proprio sito Internet** l'obbligo va assolto tramite il portale della propria associazione di categoria.

Anche per la modalità in esame, può essere utilizzata la formulazione sopra riportata.

REGIME SANZIONATORIO


Il comma 125-ter, introdotto dal DL n. 34/2019, prevede uno specifico regime sanzionatorio **applicabile alla generalità dei soggetti tenuti all'adempimento** in esame (in precedenza la sanzione, consistente nell'integrale restituzione delle somme, era prevista esclusivamente per le imprese).

Ora l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.



Nel caso in cui, **decorsi 90 giorni dalla contestazione** da parte della Pubblica amministrazione / amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato **non provveda** all'adempimento in esame, allo stesso è richiesta l'**integrale restituzione del beneficio ricevuto**.



④